

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI
S.E.A. DELLE ALPI

Redatto in carta libera ai sensi dell'art 8 - agevolazioni fiscali - della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n°266, per quanto compatibile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, riguardante le ONLUS.

1) COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

- 1.1 È costituita l'Associazione di volontariato ONLUS "**SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI**" siglabile "**S.E.A. DELLE ALPI**". L'associazione ha sede legale e sede operativa in Torino, via Stradella 203 ed opera nel Comune di Torino.
L'Associazione potrà articolarsi territorialmente con più sedi operative secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 1.2. La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea Generale degli associati ne potrà deliberare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto
- 1.3. L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, ha struttura democratica ed opera nel settore assistenza sociale e socio-sanitaria.
- 1.4. Aderisce al S.E.A. Italia, federazione nazionale che riunisce tutti i S.E.A. sul territorio italiano, in sintonia di ideali valoriali e di obiettivi solidaristici, pur mantenendo come associazione la propria autonomia organizzativa, patrimoniale, economica e finanziaria.

2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1. L'Associazione, che fonda il proprio impegno su principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato, così come previsto dalla legge quadro sul volontariato n°266 dell'agosto 1991, si propone ed ha lo scopo di:
- 2.2.1 portare con servizi tempestivi, aiuto concreto a persone anziane che siano comunque in difficoltà;
- 2.2.2 di essere un sostegno operativo per le famiglie e per i parenti di persone anziane, in caso di temporaneo impedimento per gli stessi;
- 2.2.3 costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine reale o esistenziale;
- 2.2.4 essere “provocazione d'amore” contro la cultura dell'indifferenza verso le persone anziane, promuovendo attraverso il servizio concreto una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le stesse;

2.2.5 offrire a chi ha la disponibilità di avere tempo libero, la possibilità di rendersi utile nell'assistenza delle persone anziane, valorizzando - in particolare - e stimolando la partecipazione e l'attenzione dei pensionati più giovani ed efficienti;

2.2.6 essere punto di riferimento di un volontariato organizzato sul territorio per la assistenza alle persone anziane, evitando dispersioni di energie e favorendo il collegamento tra gruppi di volontariato;

2.2.7 non fare alcuna discriminazione di tipo economico nei confronti delle persone anziane in difficoltà - essendo la solitudine già una forma di povertà - anche se potrà essere necessario, nelle contingenze, dare precedenza di assistenza alle persone anziane con maggiori difficoltà economiche;

2.2.8 organizzare corsi di formazione per volontari che intendano - anche senza essere iscritti all'Associazione - offrire la loro attività per svolgere il servizio di assistenza alle persone anziane, e coordinarli;

2.2.9 promuovere progetti ed iniziative a sostegno della famiglia e dei rapporti generazionali;

2.2.10 sollecitare e favorire i progetti riguardanti le strutture ed i servizi rivolti agli anziani (domiciliari, residenziali, diurni, privati e pubblici).

2.3. L'Associazione è apolitica e apartitica, ha struttura democratica, non ha fini di lucro non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. Per svolgere le proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci volontari, per i quali è fatto assoluto divieto di ricevere compenso alcuno per le prestazioni svolte.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

2.4. IL SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLA ALPI trae la propria ispirazione profonda dai principi della fede cristiana, che nel servizio gratuito e disinteressato apre il cuore dell'uomo alla speranza ed al mistero del Dio Amore. Intende testimoniare il valore sacro ed inviolabile della vita umana - bene supremo ed incondizionabile - e la conseguente inviolabile dignità della persona umana, proponendosi di essere presente ed assistere le persone anziane laddove questa dignità sia compromessa, dimenticata o violata, testimoniando i valori di solidarietà e di condivisione con un intervento nell'emergenza quotidiana e temporanea, senza finalità di assistenza continuativa.

3) ASSOCIATI E CONTRIBUTI

3.1. Possono far parte dell' Associazione le persone fisiche maggiorenni di buona condotta morale e che godano di ottima reputazione nella loro comunità .

3.2 il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 9(nove).

3.3 Gli associati si dividono in:

a) Soci ordinari: si intendono per soci ordinari coloro che prestano il proprio servizio come volontari.

b) Soci sostenitori: sono volontari che pur non essendo più in grado di svolgere servizio attivo, intendono sostenere gli ideali e le attività dell'Associazione con una quota associativa maggiorata rispetto alla quota associativa ordinaria, con i medesimi diritti dei soci ordinari.

3.4 Chi intende essere ammesso come associato, deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'istante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarli senza riserve e condizioni

3.5 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di reiezione di domanda è data facoltà di ricorso all'Assemblea dei soci.

3.6 I nuovi associati ordinari e sostenitori sono tenuti a versare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta loro ammissione all'Associazione, l'importo della quota associativa.

3.7. L'adesione all'Associazione ha una durata annuale, con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'ammissione ed è tacitamente rinnovabile. Le dimissioni possono essere date in qualsiasi momento dell'anno senza per altro avere diritto al rimborso della quota associativa.

Le dimissioni da socio devono essere date a mezzo di lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione con la contestuale restituzione della tessera di volontariato.

3.8. La qualità di associato cessa, oltre che per dimissioni - nei termini sopra indicati - per decadenza o per espulsione.

La decadenza può essere decretata dal Consiglio Direttivo per:

- persistente mancanza di partecipazione alle attività di servizio e di assistenza promosse ed organizzate dall' Associazione.

- persistente mancanza di partecipazione alle iniziative di formazione e di promozione organizzate dall' Associazione.

- morosità verso l'Associazione nel pagamento di quote associative, protrattasi per 4 (quattro) mesi dopo formale diffida.

L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nella prima assemblea, in caso di:

- indegnità morale ed atteggiamenti non corretti nei confronti degli anziani

- grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi, in particolare relativi alla gratuità delle prestazioni ed alla privacy

- condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione.

I provvedimenti di decadenza sono di competenza del Consiglio Direttivo che li adotta a maggioranza assoluta dei propri membri. I provvedimenti di espulsione sono assunti dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3.9 L'associato ordinario volontario o sostenitore è tenuto al versamento entro il mese di aprile di ogni anno, della quota ordinaria annua, come stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.10 Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

4.1 Sono organi dell' Associazione:

l'Assemblea Generale degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Può essere eletto un vice Presidente. Possono inoltre essere eletti i seguenti organi di controllo:

il Collegio dei Revisori dei conti;

il Collegio dei Garanti.

Può essere costituito un Comitato Tecnico Scientifico.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

4.2 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

4.3. L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di impedimento ed assenza dello stesso, dal vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

4.4. Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei componenti dell' Assemblea stessa. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare spedito al domicilio di ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza e affisso nella sede dell' Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

4.5. Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in assemblea, in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto o qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati: ogni associato non potrà avere più di due deleghe.

4.6 - Compiti dell' Assemblea Generale.

L'Assemblea generale degli associati

- approva il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- esamina le questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attività della Associazione che le siano state sottoposte dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo.

- delibera in seduta straordinaria in ordine alle modifiche dello Statuto, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, da sottoporre al parere del S.E.A. Italia, e in ordine allo scioglimento

dell'Associazione con la presenza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 9 successivo e il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

- delibera sui provvedimenti di espulsione di cui all'art. 3.8 su proposta del Consiglio Direttivo.

- elegge i delegati per l'Assemblea nazionale del SEA Italia convocata per l'elezione del Consiglio Nazionale nella misura di un delegato ogni 50 (cinquanta) associati, due delegati fino a cento (100) associati, tre delegati oltre i cento (100) associati.

4.7. CONSIGLIO DIRETTIVO

4.8 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7(sette) consiglieri eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi verranno sostituiti seguendo la graduatoria delle preferenze espresse dalla Assemblea nella seduta di elezione del Direttivo in carica. In caso di esaurimento della graduatoria possono venire cooptati i membri, che dovranno essere confermati o sostituiti nella prossima assemblea.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo cui partecipano.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4.9. il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, eventualmente, un vicepresidente ed il tesoriere. Il segretario è nominato dal presidente fra i soci anche al di fuori del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qual volta almeno due membri dello stesso lo ritengano necessario e quindi ne provochino la convocazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il Presidente.

4.10. il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria a scadenza almeno bimestrale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto via posta, e mail e fax recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedito almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, per le vie brevi in caso di emergenze e situazioni di particolare urgenza con deroga rispetto ai tre giorni di preavviso previsti.

4.11. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare nel suo seno il Presidente, eventualmente, un Vicepresidente ed il Tesoriere;
- formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e curarne l'esecuzione;
- programmare iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione dei volontari;

- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento della Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell' Associazione, senza limitazioni di sorta;
- deliberare l'ammissione e la decadenza degli Associati;
- stabilire criteri e modalità di riscossione della quote associative annuali, secondo le indicazioni del S.E.A. ITALIA, fatta salva la possibilità di attuare modifiche;
- predisporre i bilanci annuali da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- accettare donazioni e contributi da terzi;
- deliberare l'acquisto e la vendita dei beni mobili e immobili;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza.

4.12. PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell' Associazione, anche in giudizio.

Il Presidente

- è illegale rappresentante dell'associazione e tiene i rapporti con i soggetti esterni
- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ;
- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell' associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo e dall' Assemblea;
- provvede alle convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predisporre una relazione sull'attività dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea unitamente al bilancio annuale;
- nomina il Segretario, tra i soci dell'associazione, anche al di fuori dei consiglieri.

5) COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori, costituito da due componenti effettivi e da un supplente, scelti anche fra i non aderenti.

Il Collegio:

- elegge nel suo seno il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali, su segnalazione di un aderente;
- riferisce annualmente all' Assemblea con relazione scritta riportata nell'apposito registro.

6) COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proibiviri costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non associati.

Il Collegio:

- esamina le controversie degli Associati, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi;
- giudica senza formalità di procedure ed il suo giudizio è inappellabile.

7) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico Scientifico, quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di esperti deciso dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze di programmazione della Associazione. È presieduto di norma dal Presidente dell'Associazione o da persona delegata per i rapporti con il Consiglio Direttivo.

8) PATRIMONIO - ESERCIZIO - BILANCIO

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo legittimo divengano proprietà dell' Associazione;
- dalle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali a carico degli associati;
- dagli interessi e vendite patrimoniali;
- da ogni provento, liberalità ricevuta o somma riscossa a qualsiasi titolo;
- da donazioni, erogazioni, lasciti di benefattori ed enti privati;
- da contributi provenienti da Enti ed Organizzazioni pubbliche, europee, nazionali e locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- da rimborsi per convenzioni;
- da proventi ricavati da iniziative e manifestazioni assunte ed aventi carattere marginale compatibili con lo spirito dell' Associazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio con la relazione del Presidente è sottoposto all'approvazione dell' Assemblea Generale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

9) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei soci

In caso di liquidazione, l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori scelti al di fuori dell'Associazione i quali dovranno curare che il residuo patrimonio sia destinato al S.E.A. Italia o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico settore e con i medesimi principi ideali e valoriali, secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della L. 266/91.

10) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e in carenza di queste alla prassi associativa

ESENTE DA BOLLO (TAB. B-DPR N.642/1972 E SUCC. MODD.)

ESATTI euro 0,26 PER DIRITTI DI SEGRETERIA - DELIBERAZIONE GIUNTA

COMUNALE N. 10595/93 APPROVATA IL 26.12.93